



OBIETTIVO DI SVILUPPO INDICATORE DI EFFICACIA N. 2: LINEE GUIDA

LINEA GUIDA N. 2

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE E NON CORRISPOSTE IN MATERIA EDILIZIA

La presente linea guida nasce dalla necessità di codificare il procedimento per il recupero di sanzioni amministrative irrogate dall'ufficio e non corrisposte dal trasgressore.

Le sanzioni amministrative irrogate a causa di accertati abusi edilizi non sanabili sono notificate dall'ufficio sorveglianza edilizia competente, e a tutt'oggi ne risultano non corrisposte dal trasgressore, determinando uno stato di grave inadempimento da parte dei soggetti sanzionati con possibili rilievi in termini di danno erariale. Tale condizione impone all'Ente di attivare, con dovuta solerzia, il procedimento previsto dalla normativa per la riscossione delle sanzioni amministrative individuando la modalità di riscossione più adatta ed efficace affinché si verifichino gli incassi dovuti.

Il mancato avvio delle procedure di riscossione comporta un possibile potenziale accertamento di violazioni in sede di controlli successivi sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, in capo alla Corte dei Conti, secondo quanto disciplinato dalla Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e ss. mm. ii.

L'avvio del procedimento di riscossione coattiva è necessaria anche per riscuotere le sanzioni amministrative irrogate a seguito della mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, ai fini dell'agibilità in applicazione dell'art. 24 c. 3 del D.P.R. 380/2001.

Richiamato il D.P.R. n. 380/2001 recante "Testo unico in materia edilizia", che al Titolo IV rubricato "*Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni*", regola la vigilanza sull'attività urbanistica, le responsabilità e le sanzioni applicabili.

Visti

l'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, rubricato "*Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia*", che individua, al comma 1,

quale responsabile, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, figure che operano per assicurare la rispondenza dell'attività urbanistico-edilizia all'interno del territorio comunale, alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate dai titoli edilizi;

il comma 2 prevede l'azione di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell'accertamento, da parte dei responsabili di cui sopra, dell'inizio o esecuzione di opere difformi alla normativa vigente in materia edilizia;

il comma 3, disciplina l'ordinanza di immediata sospensione dei lavori impartita dai responsabili della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi stabiliti dalle norme e che deve essere notificata entro 45 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

Dato atto che la normativa sopracitata deve essere letta in combinato disposto con la L.R. n. 23/1985 (modificata da successive Leggi Regionali tra cui: L.R. 12/1987, L.R. 5/2003, L.R. 8/2015, L.R. 11/2017, L.R. 1/2019 e L.R. 1/2021), la quale, agli artt. 6 e ss. disciplina nel dettaglio le fattispecie di interventi che possono essere sottoposti a sanzione.

Citato l'art. 6 della L.R. n. 23/85, così come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 8/2015, che meglio dettaglia la situazione di adozione della sanzione a carico del responsabile dell'abuso, specificando le conseguenze dell'inottemperanza. Il comma 4 statuisce *"se il responsabile dell'abuso non provvede alla rimozione o alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utili abusivamente costruita"*.

L'accertamento dell'inottemperanza deve essere notificato all'interessato e trasmesso all'autorità giudiziaria competente a livello territoriale e all'Assessorato regionale competente, costituendo titolo per l'immissione nel possesso e, previa redazione dello stato di consistenza, per la trascrizione nei registri immobiliari, eseguita gratuitamente.

Richiamato l'art. 6, comma 6, della L.R. n. 23/1985, come modificato dalla L.R. 8/2015, il quale prevede che, il dirigente o il responsabile dell'ufficio competente, a seguito dell'accertata inottemperanza di cui al comma 4 dello stesso, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 ed € 20.000,00, salvo l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione è applicata

nella misura massima nei casi previsti all'art. 27, comma 2, del DPR 380/2001.

Qualora si verifichi un'inerzia da parte del responsabile all'erogazione della sanzione, questa costituisce elemento di valutazione della performance individuale, oltreché responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei soggetti responsabili del procedimento.

Se entro 6 mesi dal termine di cui al comma 4, non viene effettuata la demolizione e il ripristino dei luoghi, l'intervento viene adottato con provvedimento del dirigente o del responsabile, a spese dei responsabili dell'abuso, salvo il caso in cui – entro i termini – si dichiara con delibera consiliare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. A seguito di inadempienza dell'Ente, al decorrere del termine di cui al comma 8 sopracitato, la Regione – previa diffida con assegnazione dell'ulteriore termine di 30 giorni – attiva le procedure per l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione. I poteri sostitutivi sono esercitati nel termine dei trenta giorni. Nel caso di esercizio del potere esecutivo, la Regione si rivale nei confronti del comune competente per il recupero delle somme anticipate ai fini dell'esecuzione dell'intervento.

Tutti i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono destinati – secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 7, della L.R. 23/1985, modificato dalle L.R. 8/2015 – per le attività di demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e/o all'acquisizione e all'allestimento di aree destinate a verde pubblico.

Visti gli artt. 7 e ss. della L.R. 23/1985, nei quali vengono disciplinate le fattispecie per cui le opere vengono eseguite in parziale difformità o comunque per i casi non previsti dall'Art. 6 sopramenzionato.

Considerato l'art. 7 bis della L.R. 23/85 e successive modifiche, rubricato "Tolleranze edilizie" nel quale si ammette un margine di tolleranza pari al 2% delle misure progettuali per singola unità immobiliare.

Visto l'art. 24 c. 3 del D.P.R. 380/2001 così come sostituito dall'art.3 del D.Lgs. 222/2016 che cita: *"La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464"*.

Visto il l'art. 131bis del codice penale e la Legge 689/1981 e successive modificazioni in materia di depenalizzazione e in particolare l'art. 11 rubricato "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie": *"Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,*

nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.

Preso atto del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023 G.U. 100 del 29/04/2023 *“Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli Enti Locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore”.*

Verificato che si rende necessario intervenire sulla gestione delle sanzioni notificate ma rimaste insolute e che il Servizio Bilanci e Tributi del Comune si avvale di un sistema di riscossione, affidata esternamente alla RTI costituita dalle Ditte Ica Srl e Abaco Spa, con la quale si è predisposto un piano d'azione utile ai fini della riscossione delle sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.

SI DISPONE

In caso di mancato incameramento delle sanzioni comminate dagli uffici, riferite a qualsivoglia tipologia sanzionatoria, o di altri oneri dovuti previsti dalle norme di settore, di competenza del Servizio Edilizia Privata, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato per il pagamento della sanzione, l'ufficio competente dovrà avviare il procedimento di riscossione coattiva avvalendosi del servizio di specifico soggetto titolato.

A tal fine si da atto che il Servizio Edilizia Privata con Determinazione Dirigenziale n. 5968 del 28/09/2023 ha affidato il servizio di riscossione alla RTI costituita dalla ditta ICA Srl e Abaco Spa attraverso procedura di affidamento diretto secondo quanto disposto dal D.Lgs 36/2023 secondo la seguente disciplina:

- 1) l'attività in carico al soggetto sopra indicato prevede la predisposizione di una comunicazione in capo alla RTI affidataria, trasmessa al soggetto inadempiente al fine di renderlo edotto della situazione debitoria, concedendo il termine di 30 giorni dalla notifica per il versamento della somma irrogata a titolo di sanzione amministrativa; tale comunicazione è finalizzata alla definizione bonaria della vicenda, evitando di dar seguito alla riscossione coattiva delle somme.
- 2) Con l'infruttuoso decorso del termine si procederà alla riscossione coattiva secondo quanto previsto dalla normativa in materia e applicando i costi di cui al DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023 G.U. 100 del 29/04/2023;
- 4) sarà concessa la rateizzazione dei pagamenti secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilità del comune di Cagliari, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 18 luglio 2000 - all'art. 25 bis *“Rateizzazione degli oneri concessori conseguenti alla presentazione di richieste di condono o sanatoria”;*

5) l'Ufficio amministrativo adotterà quanto di propria competenza al decorrere di 30 giorni dalla notifica della comunicazione all'interessato in accordo con la ditta incaricata per la riscossione, accertandosi e monitorando tutte le comunicazioni che vengono trasmesse dalla ditta ai soggetti interessati.

6) di valutare, d'accordo con i responsabili di UOS, l'affidamento della riscossione delle altre fattispecie di sanzioni irrogate dal servizio a seguito di accertati inadempimenti nel pagamento entro i termini previsti dalle normative regolatrici.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Fabrizio Porcedda